



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2022  
(OR. en)

15653/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0398(COD)**

---

---

**JAI 1624  
COPEN 431  
DROIPEN 163  
ENFOPOL 621  
CODEC 1932**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 684 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 684 final.

---

All.: COM(2022) 684 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2022  
COM(2022) 684 final

2022/0398 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive  
dell'Unione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Le misure restrittive costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tali obiettivi comprendono la salvaguardia dei valori dell'UE, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

Al fine di preservare tali valori, l'UE può imporre misure restrittive nei confronti di paesi terzi, entità, persone fisiche o giuridiche. Esse comprendono singole misure mirate, ossia sanzioni finanziarie mirate (congelamenti di beni) e restrizioni all'ammissione (divieti di viaggio), nonché provvedimenti settoriali, ossia embargo sulle armi o provvedimenti economici e finanziari (ad esempio restrizioni all'importazione e all'esportazione e restrizioni alla fornitura di determinati servizi, quali i servizi bancari)<sup>1</sup>.

Sono attualmente più di 40 le serie di misure restrittive messe in atto dall'UE. Alcune di esse attuano le misure restrittive adottate delle Nazioni Unite, mentre altre sono adottate in modo autonomo dall'UE. Oltre alle misure riguardanti situazioni specifiche per paese, l'UE ha adottato anche misure generali dirette a contrastare la proliferazione e l'uso di armi chimiche, gli attacchi informatici, le violazioni dei diritti umani e il terrorismo<sup>2</sup>. Le misure restrittive sono vincolanti per gli Stati membri e per qualsiasi persona fisica o entità sotto la giurisdizione degli Stati membri (operatori dell'UE)<sup>3</sup>.

(1) Applicazione incoerente delle misure restrittive dell'Unione

---

<sup>1</sup> Le misure restrittive sono adottate dal Consiglio. Innanzitutto il Consiglio adotta una decisione PESC a norma dell'articolo 29 TUE. Le misure previste nella decisione del Consiglio sono attuate a livello dell'UE o nazionale. Secondo la prassi corrente, misure quali embargo sulle armi o restrizioni all'ammissione sono attuate direttamente dagli Stati membri, i quali sono giuridicamente vincolati ad agire in conformità delle decisioni PESC del Consiglio. Tra le altre misure figurano l'interruzione o la riduzione, parziale o totale, delle relazioni economiche con un paese terzo, nonché le singole misure che congelano fondi e risorse economiche e ne vietano la messa a disposizione. Tali misure sono attuate mediante un regolamento adottato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, a norma dell'articolo 215 TFUE. Le disposizioni antielusione figurano in entrambi i tipi di atti.

<sup>2</sup> Per una panoramica, cfr. la mappa delle sanzioni dell'UE, disponibile all'indirizzo <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

<sup>3</sup> In seno alla giurisdizione (territorio) dell'Unione, ossia: a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione (cfr. ad esempio l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 078 del 17.3.2014, pag. 6).

L'adozione di misure restrittive dell'Unione è aumentata nel corso degli ultimi decenni<sup>4</sup> e lo stesso è avvenuto per i sistemi volti a eluderle. La Commissione ha già evidenziato in precedenza l'applicazione incoerente delle misure restrittive e il fatto che ciò ostacola la loro efficacia e la capacità dell'UE di parlare con una sola voce<sup>5</sup>.

La necessità di parlare con una sola voce è diventata particolarmente urgente nell'attuale contesto di aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'UE ha messo in atto una serie di misure restrittive nei confronti di entità e cittadini russi e bielorusi, alcune delle quali risalgono al 2014. In tale contesto, al fine di rafforzare il coordinamento a livello dell'UE nell'applicazione di tali misure restrittive, la Commissione ha istituito una task force, denominata "Freeze and Seize", che assicura il coordinamento tra gli Stati membri e le agenzie dell'UE, quali Europol ed Eurojust. Tale task force ha regolarmente discusso la necessità di un approccio comune in ambito penale al fine di garantire che le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella violazione delle misure restrittive dell'Unione siano ritenute responsabili.

L'applicazione e l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione spettano principalmente agli Stati membri. Le autorità competenti negli Stati membri devono valutare se vi sia stata una violazione delle decisioni del Consiglio e dei regolamenti del Consiglio pertinenti adottati rispettivamente ai sensi dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE e adottare le misure del caso. A tale proposito i regolamenti dell'UE comprendono in modo sistematico una disposizione secondo la quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che prevedano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione di tali atti giuridici dell'Unione<sup>6</sup>.

A parte le restrizioni, tali decisioni e regolamenti comprendono solitamente:

- una clausola antielusione, che vieta la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività dirette ad eludere le misure restrittive messe a punto<sup>7</sup>; e
- altri obblighi, in particolare di comunicazione delle iniziative intraprese per attuare le misure restrittive (ad esempio la comunicazione alle autorità dell'ammontare dei beni congelati).

Sebbene l'articolo 29 TUE e l'articolo 215 TFUE forniscano una base giuridica affinché il Consiglio adotti le misure necessarie in caso di adozione di misure restrittive dell'Unione,

---

<sup>4</sup> Cfr. la mappa delle sanzioni dell'UE, precedente nota 2.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione dal titolo "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" (COM(2021) 32 final del 19.1.2021), sezione 5 ("Rafforzare l'attuazione e l'applicazione delle sanzioni dell'UE"), pag. 16, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0032&from=EN>. Nella medesima comunicazione la Commissione osserva che l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione a livello dell'intera UE non è uniforme come dovrebbe. Ciò non solo crea distorsioni nel mercato unico, in quanto le imprese dell'UE, tra cui anche le controllate europee di società estere, possono aggirare i divieti, ma genera anche incertezza tra gli operatori. Come citato, un'applicazione incoerente compromette l'efficacia delle misure restrittive e la capacità dell'UE di parlare con una sola voce. Tra le altre iniziative, la strategia richiede un'ulteriore attività di coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri per garantire che le sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

<sup>6</sup> Ad esempio cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, testo consolidato disponibile all'indirizzo [EUR-Lex - 02014R0833-20220413 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0833-20220413-IT).

<sup>7</sup> Si osservi che questa clausola è applicabile anche nel caso in cui le misure restrittive non siano state violate: è sufficiente la partecipazione a programmi concepiti a tal fine.

la base giuridica per l'adozione delle misure restrittive non prevede il ravvicinamento né delle definizioni di diritto penale né dei livelli e dei tipi di sanzioni penali<sup>8</sup>.

## (2) Differenze tra le definizioni e le sanzioni penali degli Stati membri

In assenza di un'armonizzazione a livello dell'UE, i sistemi nazionali differiscono in modo significativo per quanto concerne la configurazione come reato della violazione del diritto dell'UE in materia di misure restrittive dell'Unione. In 12 Stati membri la violazione delle misure restrittive dell'Unione costituisce sempre un reato. In 13 Stati membri la violazione di tali misure può costituire un illecito amministrativo o penale<sup>9</sup>. I criteri in base ai quali la condotta rientra nell'una o nell'altra categoria di misure dipendono, di regola, dalla gravità (carattere grave) determinata in termini qualitativi (dolo, negligenza grave) o quantitativi (danno)<sup>10</sup>, ma sono diversi in ogni Stato membro. In due Stati membri l'illecito specifico di violazione delle misure restrittive dell'Unione può attualmente condurre soltanto a sanzioni amministrative<sup>11</sup>.

Anche i sistemi sanzionatori differiscono in modo sostanziale nei vari Stati membri. In 14 Stati membri la durata massima della reclusione è compresa tra i due e i cinque anni. In otto Stati membri sono previste pene massime tra gli otto e i 12 anni<sup>12</sup>. La sanzione massima irrogabile per la violazione di misure restrittive dell'Unione (tanto in forma di reato quanto di illecito amministrativo) varia notevolmente tra gli Stati membri, collocandosi tra 1 200 EUR e 5 000 000 EUR<sup>13</sup>.

14 Stati membri prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche per la violazione di misure restrittive dell'Unione<sup>14</sup>. Inoltre 12 Stati membri prevedono sanzioni amministrative, segnatamente di carattere pecuniario, che possono essere irrogate nei confronti di persone giuridiche quando i loro dipendenti o dirigenti violano misure restrittive. Le sanzioni pecuniarie massime per le persone giuridiche vanno da 133 000 EUR a 37,5 milioni di EUR<sup>15</sup>.

## (3) Mancanza di indagini e azioni penali

---

<sup>8</sup> Il ravvicinamento delle sanzioni e definizioni penali non può avvenire sulla base giuridica di carattere non legislativo di cui all'articolo 29 TUE o all'articolo 215 TFUE.

<sup>9</sup> Rete sul genocidio, "Azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021, allegato, disponibile all'indirizzo [https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide\\_network\\_report\\_on\\_prosecution\\_of\\_sanctions\\_restrictive\\_measures\\_violations\\_23\\_11\\_2021.pdf](https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide_network_report_on_prosecution_of_sanctions_restrictive_measures_violations_23_11_2021.pdf) (solo EN). In vista di una presentazione al gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione in materia penale (COPEN), la relazione è stata pubblicata anche nel documento del Consiglio 7274/22 del 16 marzo 2022.

<sup>10</sup> Rete sul genocidio, "Azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021, sezione 5.1., pag. 22 (solo EN).

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> Idem, sezione 5.2., pag. 23.

<sup>13</sup> Idem, sezione 5.3., pag. 24.

<sup>14</sup> Idem, in base alla relazione della rete sul genocidio e alle ulteriori indagini da parte della Commissione.

<sup>15</sup> Idem.

In pratica sono molto poche le persone fisiche o giuridiche tenute effettivamente a rispondere della violazione delle misure restrittive dell'Unione<sup>16</sup>. Tuttavia la relazione della rete sul genocidio rileva altresì che "recentemente è possibile osservare una tendenza positiva nel numero di azioni avviate volte ad assicurare il rispetto delle norme e nell'aumento di sanzioni imposte da determinate autorità nazionali"<sup>17</sup>.

Nonostante le tendenze positive in alcuni Stati membri, sembra che solo in pochi siano in corso procedimenti giudiziari relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione<sup>18</sup>. Ciò può essere considerato un indice del fatto che in molti Stati membri è stata accordata una priorità inadeguata alle attività di indagine e perseguimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione. A questo proposito va osservato che Europol ed Eurojust hanno sviluppato una serie di attività per sostenere ulteriormente le autorità di polizia e giudiziarie che svolgono attività di indagine e perseguimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione. Esse hanno effettuato un controllo incrociato dell'elenco di persone e imprese designate dall'UE nelle loro banche dati. Europol ha inoltre avviato l'"Operazione Oscar"<sup>19</sup> per favorire le indagini finanziarie degli Stati membri riguardanti i beni derivanti da attività criminali detenuti da persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive dell'Unione. Al contempo le indagini e le azioni penali spesso si basano sull'individuazione e sul rinvio, da parte delle autorità amministrative alle autorità di contrasto, delle violazioni delle misure restrittive dell'Unione. L'assenza di tali rinvii indica una mancanza di cooperazione operativa all'interno delle catene nazionali di contrasto.

#### (4) Conseguenze negative della situazione attuale

In assenza di autorità giudiziarie e di contrasto che dispongano di risorse e strumenti adeguati ed efficaci per svolgere attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione, le persone fisiche e giuridiche designate i cui beni sono congelati continuano in pratica a poter accedere ai loro beni e a sostenere i regimi oggetto delle misure restrittive dell'Unione, vanificando così gli obiettivi di tali misure.

Inoltre gli Stati membri dispongono di definizioni e sanzioni molto diverse per la violazione delle misure restrittive dell'Unione nel quadro del loro diritto penale e/o amministrativo. Ciò significa che la medesima violazione potrebbe essere oggetto di sanzioni diverse, a livelli di applicazione diversi. Indebolisce inoltre l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione e compromette la credibilità degli obiettivi dell'UE.

---

<sup>16</sup> Rete sul genocidio, "Azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021, pag. 4. Una panoramica delle normative pertinenti degli Stati membri e degli Stati della rete di osservatori è fornita nell'allegato della relazione di esperti, cfr. [https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide\\_network\\_report\\_on\\_prosecution\\_of\\_sanctions\\_restrictive\\_measures\\_violations\\_23\\_11\\_2021.pdf](https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/genocide_network_report_on_prosecution_of_sanctions_restrictive_measures_violations_23_11_2021.pdf). In vista di una presentazione al gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione in materia penale (COPEN), la relazione è stata pubblicata anche nel documento del Consiglio 7274/22 del 16 marzo 2022.

<sup>17</sup> Rete sul genocidio, "Azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021, pag. 13.

<sup>18</sup> Per una selezione delle cause, cfr. la relazione della rete sul genocidio intitolata "Azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021, pag. 14.

<sup>19</sup> Europol, "Operazione a livello dell'UE riguardante i beni derivanti da attività criminali connesse all'invasione russa dell'Ucraina", disponibile all'indirizzo: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/eu-wide-operation-targeting-criminal-assets-in-relation-to-russian-invasion-of-ukraine> (solo in EN).

Infine in alcuni casi i proventi derivanti dalle attività svolte in violazione delle misure restrittive dell'Unione possono anche consentire alle persone fisiche e alle entità cui tali misure sono rivolte di continuare a mettere in atto i comportamenti per i quali sono state sottoposte a misure restrittive.

#### (5) Obiettivi della proposta

In questo contesto, a seguito di una proposta della Commissione europea presentata il 25 maggio 2022<sup>20</sup>, il Consiglio ha deciso di riconoscere la violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Ciò ha consentito alla Commissione di adottare con procedura legislativa ordinaria la presente proposta di direttiva che mira a ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Gli obiettivi della presente proposta sono i seguenti:

- (a) il ravvicinamento delle definizioni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione;
- (b) la garanzia di tipi e livelli di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione;
- (c) la promozione di indagini e azioni penali transfrontaliere; e
- (d) il miglioramento dell'efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per favorire le indagini, le azioni penali e le sanzioni.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 2 TUE stabilisce i valori comuni dell'UE, ossia dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani. La corretta applicazione delle misure restrittive, anche attraverso misure di diritto penale volte ad affrontare la violazione di misure restrittive, sostiene la difesa di tali valori comuni all'interno e all'esterno dell'UE.

L'UE costituisce inoltre uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che rispetta i diritti fondamentali, nonché i diversi sistemi giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Essa mira a garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure che includono la prevenzione e la lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia. In virtù dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Il ravvicinamento delle definizioni e delle sanzioni per il reato di violazione delle misure restrittive dell'Unione integra la proposta di direttiva della Commissione sulla confisca e sul recupero dei beni, attuando la strategia per l'Unione della sicurezza<sup>21</sup> e la strategia dell'UE

---

<sup>20</sup> Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio relativa all'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2022) 247 final del 25.5.2022).

<sup>21</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final del 24.7.2020).

per la lotta alla criminalità organizzata<sup>22</sup>. La proposta di direttiva sulla confisca e sul recupero dei beni intende rafforzare le capacità delle autorità nazionali per il tracciamento e l'individuazione, il congelamento e la gestione dei beni che costituiscono proventi o beni strumentali di reato. Stabilisce inoltre un quadro giuridico rafforzato sulla confisca che comprende casi specifici in cui non è possibile la condanna per reati specifici.

Inoltre la proposta di direttiva sulla confisca e sul recupero dei beni contribuisce all'attuazione efficace delle misure restrittive, in quanto impone agli Stati membri di consentire il tracciamento e l'individuazione dei beni collegati alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione quali definite nel quadro del diritto nazionale. In aggiunta essa rende le norme riviste sulla confisca e sul recupero dei beni applicabili al reato di violazione delle misure restrittive dell'Unione.

A seguito dell'adozione della presente proposta di direttiva per il ravvicinamento delle definizioni e delle sanzioni relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, le norme riguardanti il tracciamento e l'individuazione, il congelamento e la gestione nonché le misure in materia di confisca diventeranno applicabili ai beni correlati alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. In ultima analisi, i proventi derivanti dalla violazione delle misure restrittive dell'Unione, ad esempio qualora persone fisiche o giuridiche mettano a disposizione fondi ai soggetti destinatari di sanzioni finanziarie (vale a dire il congelamento dei beni), potrebbero divenire oggetto di misure di confisca. Allo stesso tempo, i beni strumentali utilizzati per violare le misure restrittive potrebbero anch'essi divenire oggetto di confisca.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

*Regolamenti del Consiglio sulle misure restrittive dell'Unione*

L'istituzione di norme minime riguardanti la definizione, nell'ambito del diritto penale, di violazione delle misure restrittive e le sanzioni relative a tale violazione in base all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE rafforzerebbe l'applicazione delle misure restrittive negli Stati membri, integrando pertanto le misure adottate in conformità dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE. Le disposizioni sulle sanzioni contenute nei regolamenti n. 833/2014 e n. 269/2014<sup>23</sup> sono state rafforzate nel quadro del sesto pacchetto di misure restrittive in risposta alla guerra di aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le disposizioni modificate obbligano gli Stati membri a stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare, ivi comprese le sanzioni penali, in caso di violazione di tali regolamenti e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono inoltre prevedere misure adeguate per la confisca dei proventi di tali violazioni.

---

<sup>22</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 final del 14.4.2021).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1), versione consolidata disponibile all'indirizzo: [EUR-Lex - 02014R0833-20220604 - IT- EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eur-lex/02014R0833-20220604-IT- EUR-Lex (europa.eu)); regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6), versione consolidata disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220604>.

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio<sup>24</sup>, che modifica gli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio. In particolare per garantire un'attuazione efficace ed uniforme di tale regolamento, e al fine di rendere più complesso il ricorso a meccanismi di elusione delle misure restrittive, che ostacolano tale attuazione, il regolamento impone a persone ed entità designate che dispongono di beni nella giurisdizione degli Stati membri l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione (articolo 9)<sup>25</sup>. Il non rispetto di tale obbligo costituirà un'elusione<sup>26</sup>. Il regolamento 2022/1273 rafforza inoltre la disposizione in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'UE al fine di evitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni (articolo 8)<sup>27</sup>.

Tuttavia l'articolo 29 TUE e l'articolo 215 TFUE non costituiscono una base giuridica adeguata per il ravvicinamento né delle definizioni penali né dei tipi e livelli delle sanzioni penali.

*Comunicazione della Commissione del 2021 intitolata "Il sistema economico e finanziario europeo"*

Inoltre nella sua comunicazione del 2021 intitolata "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza"<sup>28</sup>, la Commissione osserva che l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione a livello dell'intera UE non è uniforme come dovrebbe. Ciò non solo crea distorsioni nel mercato unico, in quanto le imprese dell'UE, tra cui anche le controllate UE di società estere, possono trovare il modo di aggirare le misure restrittive, ma genera anche incertezza tra gli operatori. Un'applicazione incoerente compromette l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione e la capacità dell'UE di parlare con una sola voce. Tra le altre iniziative, la strategia richiede un'ulteriore attività di coordinamento

---

<sup>24</sup> Regolamento UE 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (ST/11451/2022/INIT) (GU L 194 del 21.7.2022, pag. 1).

<sup>25</sup> L'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: "1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2. 2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I: a) trasmettono prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. 3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2."

<sup>26</sup> Idem.

<sup>27</sup> L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: "1. Nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 o le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro; e b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni."

<sup>28</sup> COM(2021) 32 final del 19.1.2021.

tra la Commissione e gli Stati membri per garantire che le sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

### *Strumento di sostegno tecnico*

Infine, nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico<sup>29</sup>, la Commissione aiuta gli Stati membri nell'attività di sviluppo di capacità e nell'offerta di consulenza tecnica sull'attuazione delle misure restrittive.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

In virtù dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale di donne e minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica, e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui a tale paragrafo. In tale occasione esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

In seguito all'adozione della decisione 2022/2332 del Consiglio<sup>30</sup>, tra le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE figura ora anche la violazione delle misure restrittive dell'Unione, il che ha consentito alla Commissione di presentare l'attuale proposta di direttiva.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente direttiva si propone di garantire definizioni comuni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati gravi in tale ambito. Come discusso più dettagliatamente di seguito, questi obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, mentre, a motivo della portata e degli effetti della condotta in questione, che è di natura intrinsecamente transnazionale e può compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE, possono essere realizzati meglio a livello dell'UE. L'UE può dunque adottare le misure necessarie in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE.

---

<sup>29</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 marzo 2022, relativa al finanziamento dello strumento di sostegno tecnico e all'adozione del programma di lavoro per il 2022 (C(2022) 1379 final del 9.3.2022).

<sup>30</sup> Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (ST/10287/2022/REV/1) (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 18)

La violazione delle misure restrittive dell'Unione è una sfera di criminalità particolarmente grave, poiché può perpetuare minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, minare il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo e provocare notevoli danni economici, sociali e ambientali. A causa di tali violazioni, le persone fisiche e le entità i cui beni sono congelati o le cui attività sono soggette a restrizioni continuano a poter accedere ai loro beni, vanificando gli obiettivi di tali misure restrittive. Analogamente i proventi dello sfruttamento di beni e risorse naturali oggetto di scambi in violazione delle misure restrittive dell'Unione possono anch'essi consentire ai regimi oggetto di tali misure di continuare ad avere accesso ai mezzi necessari (ossia all'acquisto di armi) con cui mantenere le pratiche repressive e seguitare a commettere gravi reati. La violazione delle misure restrittive dell'Unione in materia commerciale potrebbe inoltre contribuire allo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella giurisdizione oggetto di tali misure.

Inoltre il fatto che gli Stati membri dispongano di definizioni e sanzioni molto diverse per la violazione delle misure restrittive dell'Unione nel quadro del loro diritto penale e/o amministrativo è indice che la medesima violazione potrebbe essere oggetto di sanzioni diverse, a livelli di applicazione diversi. Tali differenze rappresentano un ostacolo all'applicazione coerente della politica dell'Unione sulle misure restrittive. Possono persino comportare una scelta opportunistica del foro da parte dei trasgressori e potrebbero, in ultima analisi, determinare la loro (quasi) impunità nel caso in cui decidano di svolgere le loro attività nello Stato membro o negli Stati membri che prevedono sanzioni meno severe o che si sono dimostrati indulgenti nel perseguimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione. Ciò compromette l'efficacia delle misure restrittive e della loro applicazione a livello dell'Unione. Una situazione del genere rischia di vanificare gli obiettivi dell'UE in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE. Sussiste pertanto la particolare necessità di un'azione comune a livello dell'UE volta ad affrontare la violazione delle misure restrittive dell'Unione attraverso il diritto penale.

Inoltre le violazioni delle misure restrittive dell'Unione sono caratterizzate da una dimensione transnazionale evidente e talvolta persino intrinseca. Non solo sono generalmente commesse da persone fisiche e giuridiche che operano su scala mondiale ma, in alcuni casi, le misure restrittive dell'Unione, quali le restrizioni sui servizi bancari, vietano persino le operazioni transfrontaliere. Di conseguenza, per definizione, la loro violazione costituisce una condotta che presenta una dimensione transnazionale e che richiede una risposta transfrontaliera comune a livello dell'UE.

Infine l'armonizzazione aumenterebbe altresì l'effetto deterrente delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 TUE. Il ravvicinamento delle definizioni dei reati e dei tipi e livelli di sanzioni penali è limitato a quanto necessario per affrontare efficacemente la violazione delle misure restrittive dell'Unione negli Stati membri. Le misure connesse all'utilizzo di strumenti d'indagine e scambio di informazioni sono incluse solo nella misura necessaria al corretto funzionamento del quadro normativo penale proposto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state condotte consultazioni mirate con gli Stati membri in seno al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) (8 settembre 2022), Europol (5 settembre) ed Eurojust (13 settembre). La DG JUST ha inoltre organizzato una discussione approfondita con i membri del suo gruppo di esperti sulla politica penale dell'UE (16 settembre). Le consultazioni si sono basate su un apposito questionario della Commissione che poneva domande relative ai reati, alle sanzioni, alle norme sulla giurisdizione e alle disposizioni sulla cooperazione transfrontaliera da includere nella futura direttiva.

- **Assunzione e uso di perizie**

A seguito dell'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia, la Commissione ha istituito la task force "Freeze and Seize" all'inizio di marzo 2022. Essa mira a garantire il coordinamento tra gli Stati membri nell'applicazione delle misure restrittive dell'Unione riguardanti le persone fisiche e giuridiche russe e bielorusse oggetto di sanzioni come pure a esaminare l'interazione tra le misure di diritto penale e le misure restrittive dell'Unione. Tali scambi di opinioni hanno compreso incontri con le autorità nazionali competenti per l'attuazione delle misure restrittive, Europol, Eurojust e la rete sul genocidio<sup>31</sup>, il cui segretariato è presso Eurojust.

Un sottogruppo specifico della task force "Freeze and Seize" è dedicato al rafforzamento dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione. In particolare affronta le questioni sollevate dalle autorità nazionali ed esamina i possibili modi per individuare i beni in modo proattivo. Partecipano a tale sottogruppo le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Durante gli scambi di opinioni intercorsi nel contesto di tale sottogruppo, si è fatto riferimento in diverse occasioni alle difficoltà nel far sì che le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella violazione delle misure restrittive dell'Unione siano ritenute responsabili. I partecipanti a tali scambi si sono altresì espressi a favore di un approccio comune in ambito penale alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

La necessità di tale approccio comune è dimostrata in particolare dalla relazione della rete sul genocidio del dicembre 2021<sup>32</sup>. Tale relazione mette in evidenza la necessità di qualificare come reato la violazione delle misure restrittive dell'Unione al fine di garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili di tali violazioni siano tenute a rispondere delle loro azioni<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Eurojust, rete sul genocidio, cfr. <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network?msclkid=de6a1668cf6011eca5681e93e0033be2> (solo in EN).

<sup>32</sup> Rete sul genocidio, "Relazione di esperti sulle azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021.

<sup>33</sup> Idem, pag. 4.

Conclude inoltre che "le azioni penali per le violazioni di sanzioni possono fornire una rete di sicurezza al fine di evitare l'impunità", soprattutto nel contesto dei principali reati internazionali<sup>34</sup>.

I dibattiti in seno alla task force "Freeze and Seize" sullo scambio di migliori pratiche in materia sia di indagini penali sia di confisca hanno dimostrato l'importanza di un approccio e un coordinamento proattivi tra le autorità responsabili dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione. Le unità di informazione finanziaria, le autorità di contrasto e le autorità doganali, unitamente ai partner internazionali, alla società civile e ai giornalisti d'inchiesta, dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni al fine di ottenere gli indizi che consentiranno alle autorità di contrasto di avviare le indagini.

Il 13 maggio e il 16 settembre 2022 la Commissione ha inoltre consultato il suo gruppo di esperti sulla politica penale dell'UE<sup>35</sup>. In generale il gruppo ha accolto con favore l'idea di armonizzare le definizioni e le sanzioni a livello dell'UE e ha fornito contributi specifici per quanto riguarda i reati, le sanzioni, le norme sulla giurisdizione e la cooperazione transfrontaliera.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta di direttiva si propone di ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della violazione delle misure restrittive dell'Unione e fa seguito all'adozione della decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>36</sup>.

La proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 25 maggio<sup>37</sup> è stata accompagnata dalla comunicazione "Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione"<sup>38</sup>. In considerazione della necessità urgente di far sì che le persone fisiche e giuridiche responsabili della violazione delle misure restrittive dell'Unione siano chiamate a rendere conto delle loro azioni, l'allegato della presente comunicazione ha già delineato i principali elementi che potrebbe contenere una futura direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

---

<sup>34</sup> Idem, pag. 26.

<sup>35</sup> Commissione europea, gruppo di esperti sulla politica penale dell'UE, <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2760&msclkid=56005123cfaf11ec8de3edb643537b59&lang=it>.

<sup>36</sup> Cfr. nota 30.

<sup>37</sup> Commissione europea, proposta di decisione del Consiglio relativa all'aggiunta della violazione delle misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2022) 247 final del 25.5.2022).

<sup>38</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione" (COM(2022) 249 del 25.5.2022).

La decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolinea anche l'urgenza dell'adozione di norme di diritto derivato<sup>39</sup>.

Date queste circostanze non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta")<sup>40</sup>. In particolare la direttiva garantisce il rispetto delle disposizioni della Carta indicate di seguito: diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), libertà di impresa (articolo 16), diritto di proprietà (articolo 17), diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50).

La presente direttiva dovrà essere recepita nel diritto nazionale nel rispetto dei diritti fondamentali. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione di sanzioni penali e amministrative rispetti i principi della Carta, tra cui il diritto di non autoincriminarsi, il diritto al silenzio e il divieto di essere giudicato o punito due volte nei procedimenti penali per lo stesso reato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che nei procedimenti penali siano rispettati i diritti procedurali degli indagati o degli imputati. A questo proposito gli obblighi di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell'UE in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali. Infine la direttiva dovrà essere recepita senza pregiudicare le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'attuale proposta ha un'incidenza trascurabile sul bilancio per gli Stati membri e per la Commissione. Informazioni specifiche sull'incidenza finanziaria per la Commissione sono disponibili nella scheda finanziaria legislativa allegata al presente pacchetto legislativo.

Come previsto dall'articolo 19, paragrafi 1 e 4, dell'attuale proposta, la Commissione dovrà adempiere a una serie di obblighi di comunicazione. Due anni dopo la fine del periodo di recepimento, la Commissione dovrà presentare una relazione sul modo in cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva. Cinque anni dopo la fine del periodo di recepimento, la Commissione dovrà elaborare uno studio sull'efficacia della direttiva per valutarne il valore aggiunto. Ciò avverrà solo dopo la fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

La prima relazione riguarda il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. La seconda relazione che la Commissione deve elaborare è uno studio che valuterà l'efficacia della direttiva rispetto a una serie specifica di indicatori.

---

<sup>39</sup> Cfr. nota 30, considerando 24: "Al fine di consentire con urgenza l'adozione di norme di diritto derivato che stabiliscano norme minime sulle definizioni e sanzioni relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*".

<sup>40</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

Inoltre la scheda finanziaria legislativa riporta in dettaglio i costi per la raccolta e l'analisi delle statistiche sui reati penali di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri devono presentare tali statistiche alla Commissione su base annuale, conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, dell'attuale proposta.

Oltre ai costi per la Commissione, la proposta avrà anche un'incidenza finanziaria limitata per gli Stati membri. Tale incidenza finanziaria può essere suddivisa in tre parti.

- (1) Come previsto dall'articolo 15 dell'attuale proposta, gli Stati membri dovranno garantire la disponibilità di strumenti investigativi efficaci per le indagini sui reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 13 dell'attuale proposta, gli Stati membri dovranno garantire il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione, nell'indagine e nell'azione penale nell'ambito dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (3) Gli Stati membri dovranno sostenere alcuni costi legati al suddetto obbligo di presentare, su base annua, statistiche sui reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tuttavia non sono disponibili dati sufficienti a consentire una stima esatta dei costi correlati.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

### **• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Gli Stati membri disporranno di sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva per recepirla nel diritto nazionale. Due anni dopo la fine di tale periodo di recepimento, la Commissione dovrà presentare una relazione sul modo in cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva. Cinque anni dopo la fine del periodo di recepimento, la Commissione dovrà elaborare uno studio sull'efficacia della direttiva per valutarne il valore aggiunto.

### **• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

#### **Articolo 1: oggetto**

Questa disposizione definisce lo scopo della direttiva, in particolare il suo obiettivo di garantire l'effettiva applicazione delle misure restrittive dell'Unione.

#### **Articolo 2: ambito di applicazione e definizioni**

Questa disposizione definisce l'ambito di applicazione della direttiva. Essa si applica alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione adottate dall'UE sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE. Tali misure comprendono il congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche, i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché i provvedimenti economici e finanziari settoriali e gli embarghi sulle armi. Inoltre questa disposizione fornisce le definizioni dei termini utilizzati nella direttiva, tra cui "persona, entità o organismo designati", "fondi" e "risorse economiche".

### **Articolo 3: violazione delle misure restrittive dell'Unione**

Questa disposizione descrive i reati disciplinati dalla direttiva. I reati riguardano la violazione dei divieti e delle restrizioni contenuti nelle misure restrittive dell'Unione, i comportamenti volti a eluderle<sup>41</sup> e la violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti per svolgere determinate attività altrimenti vietate da tali misure. Tali reati non devono essere intesi come l'imposizione di obblighi alle persone fisiche contrari al diritto di non autoincriminarsi e al silenzio, come stabilito dalla Carta e dalla direttiva (UE) 2016/343<sup>42</sup>. Inoltre essi non incidono sulle norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale.

Inoltre, non sono qualificate come reato le attività che riguardano la fornitura di beni o servizi per uso quotidiano e personale delle persone fisiche designate, quali prodotti alimentari e prodotti e servizi sanitari, o di piccole somme di denaro contante, qualora siano chiaramente limitate a soddisfare le esigenze umane di base di tali persone e dei loro familiari a carico. La mancata comunicazione di tali attività non costituisce reato. Parimenti, non è qualificata come reato la fornitura di aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno. Tali aiuti umanitari devono essere forniti nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e possono consistere in cibo e alimenti, alloggio, assistenza sanitaria, acqua e servizi igienico-sanitari. Inoltre, nell'attuare la direttiva gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che il diritto internazionale umanitario, il diritto dei conflitti armati, richiede che le misure restrittive non impediscano la fornitura di aiuti umanitari in linea con i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza<sup>43</sup>.

Alcune violazioni delle misure restrittive dell'Unione costituiscono reato anche se commesse per grave negligenza. In particolare i professionisti, come quelli dei servizi legali, finanziari e commerciali, dovrebbero esercitare la dovuta diligenza per evitare qualsiasi violazione delle misure restrittive dell'Unione.

### **Articolo 4: istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**

L'articolo 4 configura come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3. Configura inoltre come reato il tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 3.

### **Articolo 5: sanzioni penali per le persone fisiche**

L'articolo 5 prevede norme minime per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La proposta prevede che gli Stati membri introducano livelli e tipi di sanzioni specifici per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. La classificazione proposta riflette la gravità dei reati. È stata fissata una soglia monetaria di 100 000 EUR per distinguere i reati più gravi che dovrebbero essere punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione. Come già detto, attualmente in 14 Stati membri la durata massima della reclusione è compresa tra i due e i cinque anni. In otto Stati membri sono previste pene massime tra gli otto e i 12 anni<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 269/2014 modificato.

<sup>42</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

<sup>43</sup> Comunicazione della Commissione "Nota di orientamento della commissione sulla fornitura di aiuti umanitari in conformità delle misure restrittive dell'UE (sanzioni)", C(2022) 4486 del 30.6.2022.

<sup>44</sup> Rete sul genocidio, sezione 5.2., pag. 23.

Dovrebbero inoltre essere disponibili sanzioni o misure supplementari nei procedimenti penali contro le persone fisiche e includere le sanzioni pecuniarie.

#### **Articolo 6: responsabilità delle persone giuridiche**

L'articolo 6 contiene obblighi volti a garantire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 quando tali reati siano stati commessi a loro vantaggio. Questo articolo prevede inoltre che gli Stati membri garantiscano che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di una carenza di sorveglianza e controllo che abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica. Inoltre la responsabilità della persona giuridica non dovrebbe escludere l'esercizio dell'azione penale nei confronti di persone fisiche.

#### **Articolo 7: sanzioni per le persone giuridiche**

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni applicabili alle persone giuridiche coinvolte nei reati oggetto della presente proposta. In particolare gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché alle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 6 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tra cui: sanzioni pecuniarie penali e non penali; esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; interdizione di esercitare un'attività commerciale; ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato; assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; provvedimenti giudiziari di scioglimento; e chiusura dei locali usati per commettere il reato.

Inoltre questo articolo prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche che traggono vantaggio dalla commissione, da parte di altri, di reati in violazione delle misure restrittive dell'Unione siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al cinque per cento del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. La responsabilità delle persone giuridiche non esclude la possibilità di avviare procedimenti penali a carico delle persone fisiche autrici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

#### **Articolo 8: circostanze aggravanti**

L'articolo 8 stabilisce le circostanze aggravanti di cui tenere conto in sede di applicazione di sanzioni per un reato di cui agli articoli 3 e 4. Una qualsiasi delle circostanze indicate di seguito dovrebbe essere considerata una circostanza aggravante: il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>45</sup>; il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali; il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni; e il reato è stato commesso da un'altra persona nell'esercizio di una funzione pubblica.

#### **Articolo 9: circostanze attenuanti**

L'articolo 9 stabilisce le circostanze attenuanti di cui tenere conto in sede di applicazione di sanzioni per un reato di cui agli articoli 3 e 4. Si tratta della situazione in cui l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto

---

<sup>45</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) individuare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; e/o ii) reperire prove.

#### **Articolo 10: congelamento e confisca**

L'articolo 10 chiarisce il concetto di "provento"<sup>46</sup> specificamente nelle situazioni in cui la persona, l'entità o l'organismo designati commettono o partecipano ai reati specifici di elusione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). La proporzionalità della confisca dovrà essere osservata in ciascun singolo caso.

#### **Articolo 11: norme sulla giurisdizione**

L'articolo 11 stabilisce disposizioni sulla giurisdizione per garantire che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per i reati contemplati dalla proposta. Gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per i reati commessi da persone giuridiche che hanno sede nel loro territorio e qualora i reati siano commessi a beneficio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'UE. In particolare la relazione 2021 della rete sul genocidio cita diversi casi pertinenti<sup>47</sup> di imprese aventi sede in uno Stato membro che hanno violato misure restrittive in paesi terzi. Inoltre la determinazione della giurisdizione sulle persone giuridiche relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'UE è di particolare importanza per affrontare la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Ciò consentirà agli Stati membri di perseguire le violazioni che hanno un legame con l'UE e che sono commesse tramite paesi terzi e/o da persone di paesi terzi, ad esempio le esportazioni dall'UE verso una destinazione o un utente finale specifici o i trasferimenti di beni dall'UE a una persona che figura nell'elenco.

#### **Articolo 12: termini di prescrizione**

L'articolo 12 stabilisce disposizioni sui termini di prescrizione al fine di consentire alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare i reati oggetto della direttiva per un determinato periodo di tempo.

#### **Articolo 13: coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro**

Questa disposizione prevede che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione, nell'indagine e nell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

#### **Articolo 14: segnalazione di reati e protezione delle persone che segnalano reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione o che agevolano le indagini**

Questa disposizione riguarda la protezione degli informatori che segnalano informazioni o forniscono prove per un'indagine penale relativa alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

---

<sup>46</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022) 245 del 25.5.2022), articolo 3, punto 1: "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile".

<sup>47</sup> Rete sul genocidio, "Relazione di esperti sulle azioni penali per violazioni di sanzioni (misure restrittive) nelle giurisdizioni nazionali: analisi comparativa", 2021, pagg. 14-20.

### **Articolo 15: strumenti investigativi**

Questa disposizione stabilisce che siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati per i casi di criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità, anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

### **Articolo 16: cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea**

Questa disposizione impone alle autorità degli Stati membri, a Europol, a Eurojust, alla Procura europea e alla Commissione di cooperare, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero inoltre condividere informazioni su questioni pratiche.

### **Articolo 17: modifiche della direttiva (UE) 2018/1673**

La disposizione modifica l'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale<sup>48</sup>, definendo la violazione delle misure restrittive dell'Unione come "attività criminosa". Di conseguenza il riciclaggio, come descritto nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673, riguardante beni provenienti dai reati contemplati dalla presente direttiva costituisce un reato.

### **Articoli 18-21**

Questi articoli contengono ulteriori disposizioni in materia di recepimento da parte degli Stati membri, relazioni da parte degli Stati membri, valutazione e relazioni da parte della Commissione, entrata in vigore e destinatari della direttiva. Data l'urgente necessità di far sì che le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella violazione delle misure restrittive dell'Unione siano ritenute responsabili, gli Stati membri dovrebbero mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

---

<sup>48</sup> Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (PE/30/2018/REV/1) (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

Proposta di

## **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (2) Le misure restrittive dell'Unione, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e di risorse economiche e i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche settoriali e gli embarghi sulle armi, costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, quali previsti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Tali obiettivi comprendono la salvaguardia dei valori, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale, e il mantenimento della pace internazionale, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, in linea con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite
- (3) Onde garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure, compresi gli obblighi, ad esempio di segnalazione, ivi stabiliti. È inoltre necessario che tali sanzioni facciano fronte all'elusione delle misure in questione.
- (4) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede definizioni penali comuni dei comportamenti che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali comportamenti costituiscano reato se commessi intenzionalmente o per negligenza grave, nel caso in cui la persona fisica o giuridica fosse a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il suo comportamento avrebbe violato le misure restrittive dell'Unione.

- (5) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede inoltre definizioni penali comuni dei comportamenti elusivi di tali misure.
- (6) Accade spesso che le persone, entità o organismi designati individualmente nelle misure restrittive dell'Unione e oggetto di tali misure possano intervenire come istigatori e complici. È sempre più diffusa ad esempio la pratica, applicata da persone o entità designate, di trasferire fondi, proprietà o risorse economiche a terzi allo scopo di eludere le misure restrittive dell'Unione. Tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva.
- (7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva e all'obbligo di segnalare la violazione delle misure restrittive dell'Unione quando forniscono servizi nel contesto di attività professionali, come i servizi legali, finanziari e commerciali. L'esperienza dimostra che esiste un evidente rischio che i servizi di tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente allo scopo di violare le misure restrittive dell'Unione. Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni dall'obbligo di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive dell'Unione, o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione. L'esistenza della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive.
- (8) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede altresì una definizione comune, sulla base del diritto penale, dei comportamenti che violano le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di determinate attività che, in assenza di tale autorizzazione, sono vietate o limitate nell'ambito di una misura restrittiva dell'Unione.
- (9) È opportuno non configurare come reato le attività che riguardano la fornitura di beni o servizi per uso quotidiano e personale delle persone fisiche designate, quali prodotti alimentari e prodotti e servizi sanitari, o di piccole somme di denaro contante, qualora siano chiaramente limitate a soddisfare le esigenze umane di base di tali persone e dei loro familiari a carico. Anche la mancata segnalazione di tali attività non dovrebbe costituire reato. Parimenti, non dovrebbe essere qualificata come reato la fornitura di aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno. Tali aiuti umanitari devono essere forniti nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e possono consistere in particolare in cibo e alimenti, alloggio, assistenza sanitaria, acqua e servizi igienico-sanitari. Inoltre, nell'attuare la direttiva in oggetto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che il diritto internazionale umanitario, il diritto dei conflitti armati, richiede che le misure restrittive non impediscano la fornitura di aiuti umanitari in linea con i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza.
- (10) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. Nei procedimenti penali ci si dovrebbe inoltre poter avvalere di sanzioni o misure supplementari. Queste dovrebbero comprendere sanzioni pecuniarie, tenendo conto del fatto che la violazione delle misure restrittive dell'Unione è principalmente motivata da considerazioni di ordine economico.

- (11) Dato che anche le persone giuridiche sono oggetto di misure restrittive dell'Unione, anch'esse dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati.
- (12) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice nazionale di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere almeno una di queste circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili in materia stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici. In ogni caso dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, nei casi in cui l'autore del reato fornisca alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato o a reperire prove, tali comportamenti possano essere considerati circostanze attenuanti.
- (14) Il congelamento di fondi e di risorse economiche imposto dalle misure restrittive dell'Unione è di natura amministrativa. In quanto tale, dovrebbe essere distinto dalle misure di congelamento di natura penale di cui alla direttiva (UE) [...] [direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni].
- (15) È necessario chiarire il concetto di "proventi", nello specifico nelle situazioni in cui la persona, l'entità o l'organismo designati commettono o partecipano:  
i) all'occultamento, mediante il loro trasferimento a terzi, di fondi o di risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalla persona, entità o organismo designati, e che dovrebbero essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione; ii) all'occultamento del fatto che la persona, entità o organismo oggetto di misure restrittive sia il titolare effettivo o il beneficiario finale dei fondi o delle risorse economiche, fornendo informazioni false o incomplete. In tali circostanze, a seguito dell'occultamento, la persona, l'entità o l'organismo designati possono continuare ad accedere, a fare pieno uso e a disporre dei fondi o delle risorse economiche che sono oggetto delle misure restrittive dell'Unione e che sono stati occultati. Tali fondi o risorse economiche dovrebbero pertanto essere considerati proventi di reato ai fini della direttiva (UE) [...] [direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni], fermo restando che la proporzionalità della confisca di tali proventi dovrà essere rispettata in ogni singolo caso.
- (16) Considerato, in particolare, il carattere globale delle attività degli autori dei comportamenti illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali comportamenti.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati connessi alla

violazione delle misure restrittive dell'Unione, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.

- (18) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente, gli Stati membri dovrebbero organizzare una cooperazione e una comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale.
- (19) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO). Tali autorità competenti dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche.
- (20) Gli informatori possono fornire alle autorità competenti informazioni preziose sulle violazioni passate, in corso o pianificate delle misure restrittive dell'Unione, compresi i tentativi di elusione. Tali informazioni possono riguardare, ad esempio, fatti riguardanti tali violazioni, le loro circostanze e le persone, le imprese e i paesi terzi coinvolti. Dovrebbe essere quindi garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire a tali informatori di avvisare le autorità competenti e per proteggerli da ritorsioni. A tal fine si dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>49</sup> sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.
- (21) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, i responsabili dell'indagine o dell'azione penale in relazione a tali misure dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di strumenti investigativi come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.
- (22) Una modifica della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale<sup>50</sup> dovrebbe garantire che la violazione delle misure restrittive dell'Unione sia considerata un reato-presupposto del riciclaggio ai sensi di tale direttiva.
- (23) Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire definizioni comuni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per i reati gravi connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che essa può compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita

---

<sup>49</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

<sup>50</sup> Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi e il diritto al silenzio, i principi di legalità, ivi compresi il principio di irretroattività delle sanzioni penali e di proporzionalità dei reati e delle pene, nonché il principio del *ne bis in idem*. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.
- (25) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che nei procedimenti penali siano rispettati i diritti procedurali degli indagati e degli imputati. A tale riguardo, gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sugli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali, in particolare quelli di cui alle direttive 2010/64/UE<sup>51</sup>, 2012/13/UE<sup>52</sup>, 2013/48/UE<sup>53</sup>, (UE) 2016/343<sup>54</sup>, (UE) 2016/800<sup>55</sup> e (UE) 2016/1919<sup>56</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (26) In considerazione della necessità urgente di chiamare a rendere conto delle loro azioni le persone fisiche e giuridiche responsabili della violazione delle misure restrittive dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- (27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (28) [non partecipazione:] A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>51</sup> Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

<sup>52</sup> Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

<sup>53</sup> Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

<sup>54</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

<sup>55</sup> Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

<sup>56</sup> Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

OPPURE [partecipazione:] A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del ...,] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

### *Articolo 2*

#### *Ambito di applicazione e definizioni*

- (1) La presente direttiva si applica alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione. Tali misure restrittive dell'Unione riguardano:
  - (a) il congelamento di fondi e di risorse economiche;
  - (b) i divieti di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche;
  - (c) i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro;
  - (d) provvedimenti economici e finanziari settoriali, e
  - (e) gli embarghi sulle armi.
- (2) Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
  - (a) "misure restrittive dell'Unione": misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;
  - (b) "persona, entità o organismo designati": le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi oggetto di misure restrittive dell'Unione consistenti nel congelamento di fondi e di risorse economiche e nel divieto di messa a disposizione di fondi e di risorse economiche;
  - (c) "fondi":
    - i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
    - ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
    - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
    - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

- v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
  - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
  - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
  - viii) cripto-attività;
- (d) "risorse economiche": attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- (e) "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- (f) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

### *Articolo 3*

#### *Violazione delle misure restrittive dell'Unione*

- (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la violazione di una misura restrittiva dell'Unione costituisca reato se commessa intenzionalmente e a condizione che rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 2.
- (2) Ai fini della presente direttiva, sono considerati violazione di una misura restrittiva dell'Unione i seguenti atti:
- (a) mettere a disposizione di una persona, entità o organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione;
  - (b) omettere di congelare senza indebito ritardo fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità o organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo in tal senso imposto da una misura restrittiva dell'Unione;
  - (c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione;
  - (d) concludere operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo, entità e organismi posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, che sono vietate o limitate da misure restrittive dell'Unione;
  - (e) commerciare in beni o servizi la cui importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto sono vietati o limitati da misure restrittive dell'Unione, come pure fornire servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e servizi;

- (f) prestare attività finanziarie vietate o limitate da misure restrittive dell'Unione, quali finanziamenti e assistenza finanziaria, fornitura di investimenti e di servizi di investimento, emissione di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, accettazione di depositi, fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, negoziazione di banconote, fornitura di servizi di rating del credito, fornitura di cripto-attività e portafogli;
  - (g) prestare altri servizi vietati o limitati da misure restrittive dell'Unione, quali servizi di consulenza legale, servizi fiduciari, servizi di pubbliche relazioni, servizi di contabilità, revisione contabile, tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale, servizi di consulenza informatica, servizi di pubbliche relazioni, servizi di radiodiffusione, servizi di architettura e ingegneria;
  - (h) eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:
    - i) con l'occultamento, mediante il loro trasferimento a terzi, di fondi o di risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità o organismo designati, e che dovrebbero essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione;
    - ii) con l'occultamento del fatto che una persona, entità o organismo oggetto di misure restrittive sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche, fornendo informazioni false o incomplete;
    - iii) con il mancato rispetto, da parte di una persona, entità o organismo designati, dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione di segnalare nella giurisdizione di uno Stato membro fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati;
    - iv) con il mancato rispetto dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione di fornire senza indebito ritardo alle autorità amministrative competenti informazioni su fondi o su risorse economiche congelati, o informazioni detenute su fondi e su risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati;
    - v) con l'omessa cooperazione con le autorità amministrative competenti in qualsiasi verifica delle informazioni di cui ai punti iii) e iv), su loro richiesta motivata;
  - (i) violare o non soddisfare le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, sono vietate o limitate da una misura restrittiva dell'Unione.
- (3) I comportamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g), costituiscono reato anche se commessi per grave negligenza.
- (4) Nessuna disposizione del paragrafo 2 deve essere interpretata nel senso che impone alle persone fisiche obblighi contrari al diritto di non autoincriminarsi e al diritto al silenzio quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla direttiva (UE) 2016/343.

- (5) Nessuna disposizione del paragrafo 2 deve essere interpretata nel senso che impone ai professionisti legali di comunicare informazioni ottenute in stretta connessione con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale, prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. La consulenza legale in tali circostanze è protetta dal segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fini di violazione delle misure restrittive dell'Unione o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione.
- (6) I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano:
- alla fornitura di beni o servizi per uso quotidiano e personale delle persone fisiche designate, quali prodotti alimentari e prodotti e servizi sanitari, o di piccole somme di denaro contante, qualora siano chiaramente limitate a soddisfare le esigenze umane di base di tali persone e dei loro familiari a carico;
  - alla mancata segnalazione di tali attività;
  - agli aiuti umanitari forniti a chi ne ha bisogno.

#### *Articolo 4*

##### *Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo*

- (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili come reato.
- (2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), sia punibile come reato.

#### *Articolo 5*

##### *Sanzioni penali per le persone fisiche*

- (1) Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- (2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
- (3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti iii), iv) e v), se commessi dallo stesso autore.
- (4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o

risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. Gli Stati membri provvedono affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), commessi dallo stesso autore.

- (5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni supplementari. Tali sanzioni supplementari comprendono sanzioni pecuniarie.

## *Articolo 6*

### *Responsabilità delle persone giuridiche*

- (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:
- (a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
  - (b) sull'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
  - (c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
- (2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale persona, di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica.
- (3) La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso nei reati di cui agli articoli 3 e 4.

## *Articolo 7*

### *Sanzioni per le persone giuridiche*

- (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
- (a) l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;
  - (b) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
  - (c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
  - (d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
  - (e) la chiusura dei locali usati per commettere il reato.

- (2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti da iii) a v), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.
- (3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 7, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), lettera h), punti i) e ii), e lettera i), siano punibili con sanzioni pecuniarie, il cui limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

## *Articolo 8*

### *Circostanze aggravanti*

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti:

- (a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>57</sup>;
- (b) il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali;
- (c) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
- (d) il reato è stato commesso da un'altra persona nell'esercizio di una funzione pubblica.

## *Articolo 9*

### *Circostanze attenuanti*

Purché non si tratti già di un obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai reati di cui agli articoli 3 e 4, una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate circostanze attenuanti:

- (a) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
- (b) l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove.

---

<sup>57</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

## *Articolo 10*

### *Congelamento e confisca*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fondi o le risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, rispetto ai quali la persona, l'entità o l'organismo designati commettono o partecipano a un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), punti i) o ii), siano considerati come "proventi" di reato ai sensi della direttiva (UE) [...] [direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni].

## *Articolo 11*

### *Norme sulla giurisdizione*

- (1) Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:
  - (a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio, compreso lo spazio aereo;
  - (b) il reato è stato commesso a bordo di aeromobili o di natanti sotto la sua giurisdizione;
  - (c) l'autore del reato è un suo cittadino o residente abituale;
  - (d) l'autore del reato è un suo funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali;
  - (e) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;
  - (f) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul suo territorio.
- (2) Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio<sup>58</sup>.
- (3) Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

## *Articolo 12*

### *Termini di prescrizione*

- (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e

---

<sup>58</sup> Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, affinché questi possano essere contrastati efficacemente.

- (2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
- (3) In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
- (4) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
  - (a) una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa,
  - (b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione,

irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.

### *Articolo 13*

#### *Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le loro autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti.

Questi meccanismi perseguono quanto meno i seguenti obiettivi:

- (a) garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;
- (b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi;
- (c) la consultazione nell'ambito di singole indagini;
- (d) lo scambio di migliori pratiche;
- (e) l'assistenza alle reti di operatori che si occupano di questioni attinenti alle attività di indagine e all'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

## *Articolo 14*

### *Segnalazione di reati e protezione delle persone che segnalano reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione o che agevolano le indagini*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva sia applicabile la protezione accordata a norma della direttiva (UE) 2019/1937<sup>59</sup>.

## *Articolo 15*

### *Strumenti investigativi*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati nelle indagini sui casi di criminalità organizzata o su altre forme gravi di criminalità, siano disponibili anche per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

## *Articolo 16*

### *Cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea*

- (1) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Europol e Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti.
- (2) Le autorità competenti degli Stati membri condividono inoltre regolarmente con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.

## *Articolo 17*

### *Modifiche della direttiva (UE) 2018/1673*

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1673 è aggiunta la lettera seguente:

"w) violazione delle misure restrittive dell'Unione".

---

<sup>59</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

## *Articolo 18*

### *Recepimento*

- (1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP - inserire la data: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
- (2) Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

## *Articolo 19*

### *Valutazione e relazioni*

- (1) Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
- (2) Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3 e 4:
  - (a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;
  - (b) i tipi e i livelli delle sanzioni inflitte per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (3) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 utilizzando gli appositi strumenti istituiti dalla Commissione per le relazioni nel settore delle misure restrittive.
- (4) Entro il [OP - inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

## *Articolo 20*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 21*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*La presidente*